CAMERA DEI DEPUTATI N. 6568

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVERI, ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, DETOMAS

Disposizioni in materia di impianti idroelettrici in serie

Presentata il 16 novembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 27 dicembre 1953, n. 959, prevede all'articolo 1, ottavo comma, che i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1.300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

La legge 30 dicembre 1959, n. 1254, all'articolo 1, primo comma, ha assoggettato al sovracanone, accomunandoli, anche i cosiddetti « impianti in serie o a catena », quando le opere di prima presa ricadano in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montani. Se non esistono problemi per gli impianti a catena (vedi sentenza n. 440 del tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma in data 25 maggio 1961) esistono perplessità per gli impianti in serie che la citata sentenza ha erroneamente accomunato. È, al contrario, doveroso sottolineare che gli impianti in serie hanno natura diversa. Infatti, due o più impianti si definiscono in serie quando sono posti uno dopo l'altro sicché un impianto utilizza anche la portata turbinata dall'impianto posto a monte, quasi si trattasse di impianti di regolazione, atti cioè a garantire la stabilità della portata idrica sia nei periodi di esubero sia in quelli di morbida in quanto essi stessi sono regolati da serbatoi posti a monte degli impianti stessi. È proprio questa la ragione per cui ha senso l'espressione « in serie » e giustifica l'assoggettamento di tali impianti al sovracanone, perché parte dell'acqua utilizzata dall'ultima centrale proviene dal

serbatoio posto a monte del bacino stesso. Siamo quindi in presenza di una interdipendenza tra le centrali all'interno del bacino imbrifero e quelle fuori, in quanto la regolazione fatta tramite i serbatoi a monte permette senza alcun dubbio il loro regolare funzionamento. Pertanto, i comuni ricadenti nel bacino imbrifero montano devono essere indennizzati non solo per gli impianti siti nel perimetro, ma anche per quelli posti più a valle, ricadenti cioè fuori dal perimetro, limitatamente però a quella aliquota di potenza legata all'utilizzo dell'acqua di competenza del bacino imbrifero montano. Per semplicità, le potenze degli impianti situati a valle del bacino di competenza del bacino imbrifero montano devono essere calcolate assumendo come portata di riferimento quella effettivamente turbinata dall'ultimo impianto ricadente nel bacino di competenza del bacino imbrifero montano. Si rende necessaria, pertanto, una norma che, a proposito degli impianti in serie, preveda il loro assoggettamento al pagamento del sovracanone anche se in misura differenziata rispetto agli impianti a catena. In altre parole, poiché gli impianti in serie utilizzano, comunque, la portata turbinata dall'impianto posto a monte, non è possibile considerarli come impianti separati, e dunque anche quelli posti a valle, e ricadenti cioè al di fuori del perimetro del bacino imbrifero, devono essere computati ai fini della determinazione del sovracanone.

Ciò premesso, anche alla luce del parere espresso dalla IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza n. 252 del 1999, si rende necessaria l'approvazione di una apposita norma che regolamenti anche per gli impianti in serie di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 30 dicembre 1959, n. 1254, l'applicazione dell'articolo 1, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e degli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, e ciò con riferimento alle problematiche economico-sociali proprie della popolazione residente nei comuni della montagna nel cui territorio si trovano gli impianti idroelettrici in questione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e all'articolo 1, primo comma, della legge 30 dicembre 1959, n. 1254, si definiscono impianti in serie quelli posti uno di seguito all'altro, cosicché l'impianto posto a valle utilizza anche la portata turbinata dall'impianto posto a monte, ovvero utilizza parte dell'acqua proveniente dal serbatoio di quest'ultimo.

2. Gli impianti in serie i cui impianti a monte ricadano in tutto o in parte nell'ambito di un bacino imbrifero montano, delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soggetti ai sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. A tale onere sono sottoposti anche gli impianti a valle ricadenti al di fuori del perimetro del bacino imbrifero montano, in ragione di una potenza nominale media da calcolare sulla quantità di acqua espressa in moduli effettivamente turbinata e restituita dall'ultimo impianto situato a monte e ricadente nel perimetro del bacino imbrifero montano.

3. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i sovracanoni di cui al comma 2 sono versati direttamente ai comuni.

DDL13-6568
Lire 500